

ALLEGATO A

TESTO IN VIGORE	MODIFICHE PROPOSTE
Articolo 14 - Diritto di partecipazione ai Referendum Comunali 1. Ai sensi degli articoli 8 comma 1, 16 comma 3, 17 comma 1, 17 bis comma 1 e 18 comma 1 dello Statuto, sono ammessi a partecipare ai Referendum gli iscritti nelle liste elettorali della Città e gli iscritti da almeno sei mesi nel registro della popolazione residente, purché abbiano compiuto la maggiore età e non si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 2 comma 1 del Decreto Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223. 2. Il periodo di iscrizione nel registro della popolazione residente di cui al comma precedente deve essere maturato: - per i sottoscrittori di cui agli articoli 17 comma 1, 17 bis comma 1 e 18 comma 1 dello Statuto, alla data di sottoscrizione della richiesta di Referendum; - per i votanti, alla data di svolgimento del Referendum.	Articolo 14 - Diritto di partecipazione ai Referendum Comunali 1. Ai sensi degli articoli 8 comma 1, 16 comma 3, 17 comma 1, 17 bis comma 1 e 18 comma 1 dello Statuto, sono ammessi a partecipare ai Referendum gli iscritti nelle liste elettorali della Città e gli iscritti da almeno sei mesi nel registro della popolazione residente, purché abbiano compiuto la maggiore età per il referendum abrogativo e propositivo o 16 anni per il referendum consultivo e non si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 2 comma 1 del Decreto Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223. 2. Il periodo di iscrizione nel registro della popolazione residente di cui al comma precedente deve essere maturato: - per i sottoscrittori di cui agli articoli 17 comma 1, 17 bis comma 1 e 18 comma 1 dello Statuto, alla data di sottoscrizione della richiesta di Referendum; - per i votanti, alla data di svolgimento del Referendum.